



[home](#) / [areetematiche](#) / [normativa](#) / [normativa fiscale](#)

Sismabonus 110: chiarimenti "illuminanti" su interventi locali, asseverazioni, classi di rischio sismico

 Furcolo Nicola - Ingegnere - Responsabile BibLus - ACCA software SpA © 19/04/2021 👁 1

Dalla Commissione consultiva monitoraggio dell'applicazione del DM 58/2017 importanti chiarimenti su Superbonus e interventi locali, classificazione del rischio sismico ante e post, bonus acquisto case e compilazione asseverazioni



Chiarimenti importanti per un'applicazione senza dubbi del Sismabonus 110%

Finalmente un'interpretazione autorevole su una serie di questioni chiave per l'applicazione del **super-sismabonus** che hanno creato alcuni dubbi e rallentato i tecnici nell'esecuzione di interventi per la messa in sicurezza sismica del patrimonio italiano.

I chiarimenti, relativi a questioni di assoluto interesse per gli addetti ai lavori, riguardano:

- gli **interventi locali** (o di riparazione);
- le **asseverazioni** e gli allegati A e B al **DM 329/2020**;

PROVE DI CARICO

MONITORAGGI
STRUTTURALI

INDAGINI
DINAMICHE

Il Magazine



Soluzioni Antisismiche Edilmatic
per la prefabbricazione

Connessione
Tegolo-Trave
EDIL T.T.



- le prove sui materiali;
- la classificazione ante e post intervento;
- il **salto di classi di rischio sismico** per alcune tipologie di strutture;
- il **bonus acquisto case antisismiche**.

Tali delucidazioni sono state fornite dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del DM 58/2017 (linee guida sul sismabonus), su richiesta del CNI. Ricordiamo che nella Commissione consultiva sono presenti esponenti dei Ministeri interessati (MIMS, MITE, MEF), del Dipartimento della Protezione Civile, dell'Agenzia delle Entrate, dell'ENEA, dell'ANCE, oltre al CNI, al CNAPCC e a vari docenti universitari.



Superbonus e interventi di riparazione o locali

Il primo quesito è finalizzato espressamente a chiarire se gli **"interventi di riparazione o locali"**, definiti ai punti 8.4 e 8.4.1 del **DM 17 gennaio 2018**, possono usufruire delle agevolazioni per Superbonus 110.

La Commissione ha convenuto sulla necessità di eliminare ogni forma di incertezza sulla tipologia degli interventi strutturali ammissibili al beneficio fiscale.

La cultura e la ricerca scientifica e, come quella tecnica, le esperienze sul campo, assegnano da tempo un ruolo molto importante agli "interventi di riparazione o locali", definiti dalle NTC 2018 come *"interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti"*.

Del resto, il recente **DM 329/2020**, aggiungendo l'opzione "nessun salto di classe" alle altre due già presenti nella originaria versione del DM 58/2017, ha chiaramente indicato l'orizzonte tecnico di **applicabilità dei benefici fiscali nella riduzione del rischio, senza traguardi prestazionali obbligatori**.

Coerentemente con questo principio, la Commissione ritiene che gli "interventi di riparazione o locali", di cui al punto 8.4 del DM 17 gennaio 2018 rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, pertanto, siano conformi al comma 4 dell'**art. 119 del decreto legge 34/2020**.

In pratica, ok a interventi locali o di riparazione e Superbonus 110%.

Tuttavia, la Commissione ritiene opportuno chiarire alcune questioni su tali interventi.

Le norme tecniche sulle costruzioni (**DM 17 gennaio 2018**), specificano al **par. 8.4.1** che:

gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:

1. *ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;*
2. *migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;*
3. *impedire meccanismi di collasso locale;*

News

[Vedi tutte](#)

I trend del mercato immobiliare green e i protocolli di certificazione: la Masterclass di GBC Italia | 5-6 maggio

Canna fumaria, occhio all'impatto visivo: quando servono permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica?

Regime forfettario: regole per chi rientra in Italia! Fine dipendente nel 2021, rientro e applicazione nel 2022

Opere pubbliche e infrastrutture viarie: nominati 29 commissari straordinari

Superbonus 110%: le regole per l'Energy Service Company che opera come General contractor

Ingegneri dell'informazione: aperta la possibilità di iscriversi nel portale del MEPA

Ingegneri, ok dal TAR per le prove sui materiali da costruzione! No alla competenza esclusiva dei laboratori

Cessione del credito Ecobonus/Sismabonus parti comuni edificio con unico proprietario: chiarimenti importanti

Nuovo materiale fibrorinforzato e alluminio per combattere il fuoco nei trasporti, elettronica e costruzioni

4. *modificare un elemento o una porzione limitata della struttura*”.

È opportuno evidenziare come quelle sopra elencate sono le **finalità** per cui viene effettuato l'intervento locale, **che in ogni caso porta a una modifica di un elemento o di una porzione limitata di struttura**, ma, mentre le prime 3 finalità sono sicuramente volte a ridurre le condizioni di rischio, e quindi perseguono l'obiettivo del sismabonus, la **quarta** non persegue la riduzione del rischio, ed è da ritenersi perciò non ricompresa tra gli interventi indicati alla lettera i) dell'articolo 16 bis del TUIR e quindi non beneficia degli incentivi fiscali previsti dal sismabonus, qualora si operi unicamente mediante interventi locali.

Rimanendo nell'ambito delle prime 3 finalità, si richiama qui di seguito il testo del corrispondente paragrafo della **Circolare C8.4.1**:

“Ricadono in questa categoria gli interventi che non alterano significativamente il comportamento globale della costruzione; l'obiettivo sulla base del quale è valutata l'ammissibilità dell'intervento è un aumento della sicurezza di almeno una porzione della costruzione, ovvero, nel caso di danni subiti, quello del mantenimento o dell'incremento dell'originaria efficacia strutturale della porzione danneggiata.


In tale categoria rientrano gli interventi di ripristino, rinforzo o sostituzione di elementi strutturali o di parti di essi non adeguati alla funzione che devono svolgere (ad esempio travi, architravi, coperture, impalcati o porzioni di impalcato, pilastri, pannelli murari). In particolare gli interventi di rinforzo devono privilegiare lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura.

Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso 'introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria”.

In definitiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **sono quindi certamente da ritenersi ammissibili ai benefici fiscali del sismabonus al 110% lavori** del tipo di quelli di seguito richiamati:

- **interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti**, o su loro porzioni finalizzati all'aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell'azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;

Distanze tra costruzioni: i 10 metri valgono anche per le tettoie



• **interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio**, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, invecchiamenti, disgregazione dei componenti, ecc.);

• **interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali**, quali, ad esempio, *l'inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura*, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la *cerchiatura*, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il *collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento*, il *rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti*, ecc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

Obbligo della attribuzione della classe di rischio (ex ante, ex post) e compilazione delle asseverazioni

Il CNi chiede alla Commissione, in merito quanto stabilito dal DM 329/2020, *in quali casi è necessario eseguire la valutazione della classe di rischio ante operam e post operam? Come devono comportarsi i professionisti nella redazione delle asseverazioni?*

La Commissione spiega che l'**allegato "A"** al DM 329/2020 individua con chiarezza i **casi in cui l'attribuzione della classe di rischio** (ex ante ed ex post), che richiede generalmente una attività diagnostica più o meno estesa in relazione al livello di conoscenza che si intende raggiungere, **possa essere fatta in modo semplificato, ovvero essere addirittura omessa**.

I casi, rispettivamente, sono:

a. *edifici di muratura classificabili in una delle sette tipologie previste dall'allegato A al DM 58/2017;*

b. *edifici con struttura in c.a. e costituita da telai nelle due direzioni.*

In questo ultimo caso, la norma consente di non attribuire né la classe di rischio "ex ante" né quella "ex post", quando si eseguano specifici interventi confortativi indicati all'interno dell'allegato "A", assicurando comunque, eseguiti detti interventi, la riduzione di una classe di rischio.

Nella norma vigente esiste, quindi, già un caso (il caso b visto prima) che conduce, di fatto, ad una **deroga nella compilazione dei moduli contenuti negli allegati al decreto 329/2020**.

La Commissione ritiene che, inoltre, tenuto conto delle modifiche al DPR 380/2001 che hanno ricondotto le attività di demolizione e ricostruzione nella categoria della "ristrutturazione edilizia", e del decreto legge 4/2020 che, all'art. 119 comma 4, ammette alle agevolazioni fiscali del "supersismabonus 110%" interventi strutturali senza obbligo di raggiungere i traguardi prestazionali previsti dalle previgenti leggi in materia, si presentino **alcuni casi in cui non sia necessaria l'attribuzione di classe di rischio**, in particolare:

- **quando viene scelta l'opzione "nessuna classe"** non è necessario asseverare né la classe di rischio "ex ante", né quella "ex post", e quindi, pur dovendosi compilare l'Allegato B, non è necessario compilare le sezioni relative agli aspetti suddetti;

- **quando si utilizzano le prescrizioni dell'Allegato A al decreto 58/2017 relative ad edifici in calcestruzzo armato con telai in due direzioni**, le sezioni dei moduli



REGISTRATI

potrai accedere
ai contenuti riservati
e
ricevere la
Gazzetta di INGENIO

#Gratis #eBook #downloadPDF

#soloCONTENUTI

#noDEM #noSPAM #noNOISE



Formazione

I trend del mercato immobiliare green e i protocolli di certificazione: la Masterclass di GBC Italia | 5-6 maggio

Edilizia sostenibile: soluzioni per l'efficienza, la salubrità e il comfort ambientale nelle scuole | WEBINAR

Progettare e Costruire in Calcestruzzo: partono gli ITALIAN CONCRETE DAYS online

Innovazione e digitalizzazione nei processi di ingegneria: se ne parlerà al primo Forum Ingegneria 4.0

L'investimento per una comunità sostenibile: il green garantisce | Il nuovo WEBINAR di GBC Italia

Sostenibilità, benessere e comfort nell'abitare: il WEBINAR di GBC Italia a MCE Digital

Seguici su



relative all'attribuzione della Classe di rischio "ex ante" ed "ex post" possono non essere compilate essendo *automaticamente assegnata la riduzione di una classe di rischio*.

• **quando si utilizzano le prescrizioni dell'Allegato A al decreto 58/2017 relative all'utilizzo del metodo semplificato per edifici in muratura**, le sezioni dei moduli relative all'attribuzione della Classe di rischio "ex ante" ed "ex post" vengono compilate solo per le parti relative alla Classe di Rischio della costruzione nonché per l'indicazione dell'adozione del metodo semplificato;

• **nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro porzioni**, per il nuovo organismo ricostruito sarà comunque obbligatorio il rispetto del cap. 7 del DM 17 gennaio 2018 che quindi condurrà ad una costruzione antisismica, si considera quindi conseguita la riduzione di due classi di rischio e non sarà necessario compilare la sezione dei moduli relativa all'attribuzione della Classe di rischio "ex ante".

L'indirizzo operativo di cui sopra è coerente con il dettato e lo spirito delle norme tecniche, ed attua una oggettiva e dovuta semplificazione tesa ad incentivare la diffusione di interventi strutturali "trainanti", anche in combinazione con interventi di efficientamento energetico, senza peraltro ridurre né le responsabilità né i traguardi di prestazione strutturale previsti dal progettista nei singoli casi specifici.

Asseverazioni per interventi non ricadenti nel perimetro della agevolazione Superbonus 110

La Commissione è del parere che nelle **pratiche di sismabonus** che non si riferiscono alle previsioni di cui al comma 4 dell'art. 119 del **decreto legge 34/2020**, **le parti dei moduli allegati** al DM 329/2020, relative al **possesso della polizza assicurativa**, di cui al comma 14 del suddetto articolo 119, da parte dei professionisti incaricati, e quelle relative ad **eventuali SAL non devono essere compilate**.

Superbonus e Interventi di demolizione e ricostruzione - bonus acquisti

Il CNI chiede se, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione da parte di impresa (c.d. sisma bonus acquisti) di cui al comma 1-septies dell'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, la parte del modulo di asseverazione in cui è richiesto di dichiarare la congruità della spesa sulla base del costo complessivo dell'intervento può essere omessa.

La Commissione ritiene corretto quanto affermato nel quesito, e cioè che non sia necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non debba essere compilata la sezione del modulo che richiede l'indicazione del costo complessivo dell'intervento. Infatti il comma 1-septies dell'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, convertito con legge n. 90 del 3 agosto 2013, con riferimento ad interventi "(...omissis...)" seguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile "...omissis...)" determina il bonus fiscale con riferimento al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Non ha quindi relazione col "costo complessivo dell'intervento" richiesto nel modulo di asseverazione, da indicare negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti.

Tutti dettagli nel testo completo del parere [scaricabile in PDF](#)